

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

CHE COS'È

La somministrazione è definita come la fornitura professionale di manodopera che un soggetto (detto somministratore, cioè **un'Agenzia per il lavoro** privata, autorizzata dal Ministero) effettua nei confronti di un altro soggetto (detto utilizzatore, ovvero l'azienda utilizzatrice). Il lavoratore viene assunto con un contratto di lavoro subordinato dall'Agenzia di somministrazione, ma presta la propria attività lavorativa (detta "missione") presso l'azienda utilizzatrice, all'interno dell'attività produttiva di quest'ultima.

Il contratto commerciale stipulato tra azienda utilizzatrice e Agenzia di somministrazione è chiamato contratto di somministrazione. Il contratto di somministrazione può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato. Anche il contratto tra lavoratore e Agenzia può essere a tempo determinato (con applicazione delle norme che regolano questa tipologia, fra cui la durata massima di 36 mesi incluse eventuali proroghe) o a tempo indeterminato (in questo caso è prevista un'indennità mensile di disponibilità per i periodi di inattività).

DIRITTI DEL LAVORATORE

I lavoratori dipendenti dell'Agenzia hanno diritto a:

- * un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei dipendenti di medesimo livello dell'azienda utilizzatrice, a parità di mansioni svolte

- * fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'azienda utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva.

Le modalità ed i criteri per stabilire il compenso economico sono determinati in base ai contratti collettivi applicati dall'azienda.

Per meglio tutelare il lavoratore, nel caso in cui l'Agenzia di somministrazione non dovesse pagare la retribuzione o i contributi, il lavoratore può chiederne il pagamento direttamente all'azienda utilizzatrice.

Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalla legge sono a carico dell'Agenzia di somministrazione. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono determinati in relazione al tipo di attività e al rischio connesso.

Il lavoratore ha diritto a esercitare presso l'azienda utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale e a partecipare alle assemblee del personale.

Ai lavoratori che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diverse aziende utilizzatrici compete uno specifico diritto di riunione con le modalità determinate dalla contrattazione collettiva.

Per quanto riguarda la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro, gli obblighi di comunicazione sono a carico dell'Agenzia di somministrazione.

PER INFORMAZIONI

Contattare i principali Sindacati dei Lavoratori o il Servizio Politiche attive del Lavoro e della Formazione della Provincia di Bologna tel. **800286040** dalle 9,00 alle 17,00 orario continuato o rivolgersi al proprio Centro per l'Impiego competente o allo Sportello Comunale per il Lavoro.

SITI WEB UTILI

www.iperbole.bologna.it/lavoro Comune di Bologna – Lavoro e orientamento
vedi in particolare la sezione [Cercare lavoro](#)

<http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it>

www.nidil.cgil.it

www.alai.cisl.it

www.inps.it